



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 18.30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.	Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	BORTOLATO DAVIDE - SINDACO	X		10	ZANE NICO	X	
2	MORÈ FRANCESCA	X		11	SIMIONATO CRISTINA	X	
3	MICHIELAN MARTINO	X		12	MINELLO FERDINANDO		X
4	EULA TIZIANA	X		13	PRETE RENZO	X	
5	ZANARDO ROBERTO	X		14	BAÙ TIZIANA	X	
6	BISON EDOARDO		X	15	ALBANESE ROBERTA		X
7	CERELLO ENRICO	X		16	CESCHIN DANIELE		X
8	SPONCHIADO LINO	X		17	NILANDI GIACOMO	X	
9	SEVERONI FEDERICO	X			T O T A L E	13	4

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Cerello Enrico, Zane Nico e Prete Renzo.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

«APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.»

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Punto n. 9 all'ordine del giorno: Approvazione delle Tariffe della TARI per l'anno 2021.

Punto 9, che non è l'ultimo, nel senso che è stata fatta un'integrazione all'ordine del giorno e che poi affronteremo per ultimo. Punto 9 è approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021. Dottoressa Corbanese e poi Sindaco.

DOTTORESSA CORBANESE

Sì. Andiamo ad approvare le tariffe e anche quest'approvazione è stata spostata al 31 luglio quindi è ora ad agosto, bene. Quindi come capite è un continuo rimpallo, un continuo rinvio, perché sono materie alquanto complesse e non facili. Dicevo appunto che, sulle tariffe, la TARI deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio. L'attività di gestione viene fatta da VERITAS compresa anche l'attività di accertamento e riscossione, poi il servizio viene pagato dal Comune attraverso la riscossione delle tariffe che, appunto, coprono il servizio stesso, quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda le due categorie di utenze, mi soffermerei un attimo per poi vedere l'importo delle tariffe, quelle domestiche e le utenze non domestiche. Per le utenze domestiche la tariffa è legata ai componenti del nucleo familiare e alle dimensioni dei locali, combinati questi due aspetti. Per le utenze non domestiche, invece, c'è un criterio leggermente diverso per cui viene considerata l'attività che viene svolta. Per le utenze domestiche c'è una parte fissa e una parte variabile: la parte fissa è legata alla superficie occupata in rapporto al numero dei componenti del nucleo; la parte variabile è applicata alla quantità dei rifiuti prodotti. Per le utenze non domestiche questa è legata alla tipologia di attività produttiva e alla superficie dei locali ove si svolge l'attività commisurata ai costi fissi addebitati alle utenze non domestiche.

Fatta questa precisazione, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che, riferendoci sempre a quegli aumenti che ci sono stati, e che questa Amministrazione comunque ha fatto delle scelte che magari prima non si sono capite ma che le vado a ripetere, cioè ha messo in totale 400.000,00 Euro a favore delle attività produttive per abbattere le tariffe e 80.000,00 Euro per le famiglie bisognose. Questa è la scelta. Più gli 88.000,00 Euro circa per abbattere invece le bollette, le utenze, le tariffe in generale sul resto della popolazione. Quindi questa è la scelta che è stata fatta, di andare incontro alle attività produttive che han subito delle chiusure e delle restrizioni e andare incontro alle famiglie bisognose. Bene. Per quanto riguarda le tariffe, dopo quell'aumento significativo che c'è stato, grazie appunto a questi costi ripartiti, che sono costi standard che ARERA vuole applicare a tutti i gestori dei rifiuti, quindi non solo a VERITAS, al Comune di Mogliano, ma a tutti, a tutta Italia. Quindi per Mogliano, come diceva bene il Sindaco, ha comportato quell'aumento in base al discorso degli investimenti fatti negli ultimi anni, sostanzialmente, e quindi agli ammortamenti; agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale. Cioè ci sono state delle voci aggiuntive pesanti individuate Comune per Comune, che sul Comune di Mogliano pesano quello che vi ho detto prima.

Che cosa però va a incidere sulla tariffa del PEF 2021? Lo dicevo anche in Commissione, c'è un aumento medio del 5% e qualcosa che però, per quanto riguarda le domestiche significa un 3,7% un 4,34% un 4,96%, che in termini di importi parliamo per due componenti, 84 metri quadri, di 6,00 Euro all'anno; per tre componenti 8,00 Euro all'anno di aumento; per quattro componenti 11,00 Euro all'anno. Questi sono gli aumenti per le utenze domestiche.

Per le non domestiche abbiamo anche gli abbattimenti, paradossalmente, perché sono andati a rideterminare sia la quota fissa che la variabile in base alle componenti, VERITAS ha fatto tutto un lavoro certosino sia sulle dimensioni che sulle categorie e sulle quantità dei rifiuti prodotti. Io non avrei altro da aggiungere e mi fermo qui, insomma. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie. Va bene, allora ci fermiamo qui con la presentazione di questo punto all'ordine del giorno e parte la discussione e do la parola al Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI

Sì. Anche su questo punto vale il ragionamento fatto precedentemente, cioè c'è un apprezzamento da parte nostra molto importante per il lavoro che è stato fatto e anche per la decisione politica di mettere tutti quanti questi soldi per abbattere quello che era poi l'aumento nei confronti dei cittadini, c'è dall'altro lato però un giudizio in questo momento negativo su quello che è l'impatto del metodo ARERA su quello che è il nostro

sistema di tariffazione, perché noi siamo abituati a sapere e a capire che l'aumento di una tariffa deve anche comportare per i cittadini un miglioramento del servizio. Qua invece stiamo parlando semplicemente di un aumento di costi dato su base standard, anche ad enti e a realtà che erano virtuose e fatto su tutto quanto il territorio nazionale, che de facto, con i nuovi introiti che noi ci riusciamo a garantire, va in qualche modo a coprire questi costi standard, invece che far sì che i cittadini di Mogliano abbiano un miglioramento di servizio, per cui purtroppo, ripeto, è un gioco che per noi non vale la candela e vale lo stesso ragionamento di prima. Sappiamo che purtroppo siamo obbligati a votarlo perché questa è purtroppo la decisione del legislatore e dall'altro lato apprezziamo comunque lo sforzo, e lo dico veramente perché era una cosa sulla quale avevamo già discusso quando avevamo parlato l'ultima volta dell'introduzione di questo metodo ARERA, però, ripeto, vale quanto detto prima, per cui non possiamo votare sicuramente favorevole, se dipendesse solo dal Comune di Mogliano Veneto probabilmente l'avremmo anche fatto, insomma.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Va bene. Grazie Consigliere. Altri interventi?

Mettiamo ai voti il punto 9 all'ordine del giorno: approvazione delle tariffe TARI.

Favorevoli? 10.

Contrari: nessuno.

Astenuti: 3.

Per l'immediata esecutività.

Favorevoli: 10.

Contrari: nessuno.

Astenuti: 3.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe TARI per il 2021.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

- l'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, il quale ha differito ulteriormente al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e delle norme regolamentari TARI per l'anno 2021;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo*

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 settembre 2020 con la quale:
 - sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2020 confermando quelle adottate per l'anno 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2018;
 - è stato disposto di non applicare alle imprese di pubblico esercizio occupanti spazio pubblico ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 la TARI per la superficie relativa a detta occupazione limitatamente al periodo emergenziale e comunque solo per l'anno 2020;
 - è stato dato atto di procedere, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - è stata sospesa l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza della stessa deliberazione l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, dando atto che il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020 con possibilità di rateazione;
 - è stato quantificato il minor introito a titolo di TARI a seguito delle succitate agevolazioni in € 90.000,00;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 per la gestione dei rifiuti del Comune di Mogliano, approvato - unitamente agli altri PEF dei comuni del Bacino - dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in data 18/12/2020 con deliberazione n. 17/2020 -;

DATO ATTO che deliberazione n. 5 del 14/06/2021 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, trasmessa con nota prot. n. 722 del 23/06/2021 e acquisita al prot. n.23371 del 24/06/2021, è stato validato il Piano Economico Finanziario 2020 rettificato rispetto a quello validato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 17 del 18/12/2020, ed è stato validato il Piano Economico Finanziario 2021, aggregati e per singolo ambito tariffario dei 34 comuni gestiti da Veritas S.p.A.;

ATTESO che nell'odierna seduta consiliare si è preso atto delle risultanze dei succitati Piano Economico Finanziario 2020 rettificato e Piano Economico Finanziario 2021 per la gestione dei rifiuti ed è stato approvato di contribuire al finanziamento integrale della quota riferita all'anno 2021 dell'incremento dei costi da coprire con le tariffe previsto dal PEF 2020, pari ad € 88.764,00,

applicando al bilancio parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, derivante dal "Fondo TARI";

CONSIDERATO che dal Piano Economico Finanziario 2021 aggiornato tenuto conto del sopra citato contributo di € 88.764 da parte del Comune di Mogliano Veneto risulta che il costo complessivo da recuperare con le tariffe 2021 è di € 4.390.152, dei quali € 2.043.800 con la parte tariffaria variabile ed € 2.346.351 con la parte tariffaria fissa;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta con il supporto del gestore Veritas Sp.a la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale sino al 50%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *”A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;”*

RICHIAMATO il regolamento componente TARI adottato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 08.10.2019 e modificato nell'odierna seduta consiliare;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate nel periodo di emergenza epidemiologica dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, con facoltà per i comuni di concedere riduzioni della Tari succitate, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

DATO ATTO della regolamentazione del succitato contributo Tari 2021 per le utenze non domestiche prevista all'interno della modifica al regolamento per la disciplina della Tari approvata nell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021 è stata assegnato a ciascun comune il succitato contributo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che per il Comune di Mogliano Veneto ammonta ad € 308,015,55;

RICHIAMATA la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 approvata nell'odierna seduta consiliare con la quale è stato previsto e destinato il succitato contributo statale nonché, ai sensi del succitato comma 3, dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, al fine di concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse statali assegnate, è stato integrato il fondo già stanziato di € 20.000,00, finanziato con la precedente variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 31/05/2021, applicando € 91.984,45 dell'avanzo di amministrazione 2020 vincolato derivante dal Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, per la quota relativa al "Fondo TARI" di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

DATO ATTO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, finanziato per complessivi € 400.000,00, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia tributaria rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che si è acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla presente variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. --
ASTENUTI	n. 3 (Consiglieri Prete, Baù, Nilandi)

DELIBERA

1. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto sub "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 50 %;
3. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata del 5%;
4. di dare atto che l'importo del gettito complessivo TARI, sulla base dell'estrazione tariffaria ammonta ad € 4.390.152, del quale € 2.043.800 dalla componente tariffaria variabile ed € 2.346.351 dalla componente tariffaria fissa e che lo stesso risulta coerente con Piano Economico Finanziario 2021 approvato con deliberazione n. 5 del 14/06/2021 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
5. di dare atto che con norma regolamentare inserita all'interno delle modifiche al regolamento di disciplina della Tari approvate nell'odierna seduta consiliare sono state previste le riduzioni tariffarie per il solo anno 2021 per le utenze non domestiche, di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e che per tali riduzioni sono stati previsti complessivamente € 400.000,00, finanziati per € 308.015,55 con il contributo statale, e per la rimanente parte di € 91.984,45 , mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 -;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. --
ASTENUTI	n. 3 (Consiglieri Prete, Baù, Nilandi)

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dirigente **Dott.ssa Rita Corbanese** del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio **Tributi** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 26 luglio 2021

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 26 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sponchiado Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPONCHIADO LINO

CODICE FISCALE: TINIT-SPNLNI55P21L407Q

DATA FIRMA: 26/08/2021 16:14:10

IMPRONTA: 37653236663536393636663435623938313162383266303134633532383439626635663439303834

NOME: MAZZOCCO CHIARA

CODICE FISCALE: TINIT-MZZCHR73M46G224Z

DATA FIRMA: 25/08/2021 15:28:17

IMPRONTA: 36336664623438643133633439653061306238306637383561313733656166383431386566303131



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERA DI CONSIGLIO N.	DATA
65	30/07/2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 30/08/2021 all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.

Mogliano Veneto, li 30/08/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, li 30/08/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Corbanese Rita

CODICE FISCALE: TINIT-CRBRTI58A66M089Q

DATA FIRMA: 30/08/2021 11:27:58

IMPRONTA: 61333637326631373432363131613661613630316561383538343030333939373834376336356265

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE - RESIDENTI - ANNO 2021	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
nucleo da 1 componente	0,79	45,90
nucleo da 2 componenti	0,92	96,39
nucleo da 3 componenti	1,03	123,36
nucleo da 4 componenti	1,12	153,77
nucleo da 5 componenti	1,21	206,56
nucleo da 6 e + componenti	1,28	235,25

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE - IMMOBILI STAGIONALI - ANNO 2021	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
nucleo da 1 componente	0,79	57,38
nucleo da 2 componenti	0,92	103,28
nucleo da 3 componenti	1,03	131,97
nucleo da 4 componenti	1,12	160,66
nucleo da 5 componenti	1,21	206,56
nucleo da 6 e + componenti	1,28	235,25

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2021		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Classe	Descrizione	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,02	0,89
2	Cinematografi e teatri	0,66	0,57
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,92	0,79
4	Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi	1,25	1,09
5	Stabilimenti balneari	0,58	0,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,78	0,68
7	Alberghi con ristorante	2,50	2,18
8	Alberghi senza ristorante	1,65	1,44
9	Case di cura e riposo	1,91	1,65
10	Ospedale	1,80	1,57
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,32	2,01
12	Banche ed istituti di eredito	0,93	0,81
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,15	1,87
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,74	2,39
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,10	0,95
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,20	1,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,86	1,86
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,36	1,32
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,91	1,66
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,40	1,22
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,58	10,08
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,63	10,11
24	Bar, caffè, pasticceria	9,59	8,33
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,21	3,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,98	3,46
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15,63	13,60
28	Ipermercati di generi misti	4,18	3,63
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,55	9,18
30	Discoteche, night-club	2,91	2,54

COMUNE DI MOGLIANO VENETO TARI ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE Ka e Kb UTILIZZATI

IMMOBILI DI RESIDENTI	Ka UTILIZZATI	Kb UTILIZZATI
1 Componente	0,80	0,80
2 Componenti	0,94	1,68
3 Componenti	1,05	2,15
4 Componenti	1,14	2,68
5 Componenti	1,23	3,60
6 e + Componenti	1,30	4,10

IMMOBILI STAGIONALI	Ka UTILIZZATI	Kb UTILIZZATI
1 Componente	0,80	1,00
2 Componenti	0,94	1,80
3 Componenti	1,05	2,30
4 Componenti	1,14	2,80
5 Componenti	1,23	3,60
6 e + Componenti	1,30	4,10

COMUNE DI MOGLIANO VENETO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE Kc e Kd UTILIZZATI

DESCRIZIONE		Kc UTILIZZATI		Kd UTILIZZATI	
Classe	DESTINAZIONE D'USO	2021		2021	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	0,67	5,50	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	0,43	3,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,60	4,90	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	0,82	6,73	6,73
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,38	3,10	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,51	4,22	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	1,64	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,08	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	1,25	10,22	10,22
10	Ospedali	1,18	1,18	9,68	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	1,52	12,45	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	0,61	5,03	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	1,41	11,55	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,80	14,78	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,72	5,87	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	1,44	11,74	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,22	1,22	11,50	11,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,89	0,89	8,14	8,14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	1,25	10,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	0,92	7,53	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,82	6,71	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,60	7,60	62,32	62,32
23	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63	7,63	62,55	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria Centro Storico -Estuario	6,29	6,29	51,55	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	2,76	22,67	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	2,61	21,40	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,26	10,26	84,11	84,11
28	Ipermercati di generi misti	2,74	2,74	22,45	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	6,92	56,78	56,78
30	Discoteche, night club	1,91	1,91	15,68	15,68